02-NOV-2026
da pag. 14 / foglio 1 / 3

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

L'orientamento della Suprema Corte, consolidatosi negli anni, sui confini tra giurisdizioni

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Rimborsi fiscali senza contese

Decidono i giudici tributari non ordinari, salvo casi ad hoc

Il giudice ordinario può intervenire nelle domande di rimborsi di imposte e tasse solo se il Fisco ha riconosciuto il diritto al rimborso. La Cassazione delinea i limiti della giurisdizione tributaria in casi specifici

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Sulle domande di rimborso di imposte e tasse è competente a giudicare il giudice tributario. L'azione civilistica di indebito oggettivo può essere proposta innanzi al giudice ordinario solo se l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto formalmente il diritto alla restituzione o se la pretesa del contribuente è stata ritenuta fondata con sentenza definitiva. In quest'ultimo caso non forma più oggetto di contestazione il diritto al rimborso delle somme dovute. È questa la tesi che nel corso degli anni è stata sostenuta dai giudici di legittimità, che ammette l'azione di indebito oggettivo, derogando alla giurisdizione esclusiva delle Corti tributarie, solo quando la questione della spettanza del diritto al rimborso delle somme dovute dal fisco è stata definita in sede amministrativa o giudiziale.

Le azioni di rimborso. In effetti, la competenza a decidere del giudice tributario si estende a tutte le controversie che attengono all'esistenza o all'entità dell'obbligazione fiscale.

Se la richiesta di restituzione del tributo è stata già ritenuta fondata dalla stessa amministrazione finanziaria, ma poi di fatto non liquida le somme dovute al contribuente, o ha formato oggetto di una pronuncia passata in giudicato, non sussiste più alcun contrasto tra le parti sotto il profilo fiscale.

Quindi, non può essere opposto alcun impedimento all'esercizio di una azione civilistica che consenta al giudice ordinario di potersi pronunciare e di imporre all'amministrazione finanziaria di restituire il maltolto, non avendo più la stessa alcun titolo per trattenere le somme spettanti all'interessato.

In questi casi è ammessa l'azione di indebito oggettivo, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, in base al quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Al di fuori delle ipotesi sopra citate, il ricorso va indirizzato al giudice tributario.

Di recente, il confine tra le due giurisdizioni è stato tracciato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 26151 del 3 ottobre 2026. In tema di riparto di giurisdizione si erano già espresse anche le sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 20323/2025, precisando che per le controversie aventi a oggetto il rimborso delle imposte, la giurisdizione tributaria può essere esclusa solo dal momento in cui il fisco abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta e, pertanto, non residuano questioni sull'esistenza dell'obbligazione tributaria, sul quantum del rimborso o sulle procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato oppure se la certezza dell'indebito derivi da una sentenza passata in giudicato (Cassazione, sentenze nn. 761/2022 e 37455/2022).

Dunque, si può ravvisare un indebito di diritto comune solo se c'è stato un esplicito riconoscimento del diritto al rimborso e se è stata determinata la somma da restituire.

Qualora, invece, l'amministrazione contesti il diritto alla restituzione e non ne ha riconosciuto né l'esistenza né l'ammontare, deve essere ancora accertata l'obbligazione fiscale e la competenza a decidere rimane in capo al giudice tributario.

I limiti della giurisdizione esclusiva tributaria. Normalmente, perché possa aversi una causa fiscale non basta che il ricorrente contesti con la propria domanda l'esistenza delle condizioni da cui la legge fa dipendere il suo assoggettamento a una determinata pretesa, ma è richiesto che la domanda sia rivolta nei confronti dell'ente impositore.

Con vari interventi normativi il legislatore ha ampliato sempre di più la giurisdizione e ha assegnato alle Corti di giustizia il compito di decidere sulle contestazioni relative agli atti della procedura esecutiva, sia mobiliari che immobiliari.

Agli atti elencati dall'articolo 19 della normativa processuale (decreto legislativo 546/1992) sono stati aggiunti il fermo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili.

Le Sezioni unite della Cassazione (sentenze nn. 15 e 8958/2007) hanno da tempo posto dei paletti alla giurisdizione tributaria, stabilendo che il giudice non può pronunciare sulla domanda di risarcimento azionata dal contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria per i danni subiti a seguito dell'emanazione di un atto di accertamento.

E si sono pronunciate anche sulle azioni di danni proposte nei confronti del concessionario della riscossione (sentenza n. 14506/2013).

Per esempio, il ricorso per la cancellazione dell'ipoteca iscritta su un immobile per un debito di natura fiscale va proposto innanzi al giudice tributario, ma la do-


Rimborsi fiscali senza contese

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1679 - T.1634

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

manda di risarcimento del danno deve essere presentata al giudice ordinario se l'esattore per errore ha iscritto ipoteca su un bene di proprietà di un soggetto che non ha alcun debito nei confronti del fisco.

Anche se l'articolo 2 del citato decreto 546 prevede che la giurisdizione esclusiva si estende alle controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali, nonché le sanzioni amministrative e altri accessori, questa previsione non è di per sé sufficiente a farvi rientrare quelle sul risarcimento del danno per comportamento illecito del fisco o dell'esattore.

Per accessori s'intendono gli aggi dovuti al concessionario, le spese di notifica, gli interessi moratori, il maggior danno da svalutazione monetaria e le spese legali.

Normalmente, l'opposizione contro gli atti esecutivi deve essere proposta innanzi al giudice ordinario.

Fanno eccezione, però, al divieto di impugnazione degli atti esecutivi, il fermo amministrativo dei beni mobili registrati e le iscrizioni di ipoteche sugli immobili. La giurisdizione del giudice ordinario è parziale e può concorrere con quella del giudice tributario se l'atto esecutivo viene emanato in seguito al mancato pagamento di debiti che hanno natura fiscale (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 15425/2014).

Pertanto, se nella cartella che precede i suddetti atti sono indicati anche debiti con il fisco, il giudice ordinario è tenuto a dichiarare parzialmente il proprio difetto di giurisdizione.

Bisogna ricordare che il giudice tributario è competente a decidere in caso di impugnazione dell'atto di pignoramento adottato dall'esattore, qualora il ricorrente contesti l'omessa o invalida notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento. E la contestazione è ammessa, però, al di là del fatto che la cartella o gli altri atti che precedono il pignoramento siano stati regolarmente notificati.

Sempre le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 13913/2017, hanno chiarito che l'opposizione agli atti esecutivi, che normalmente non rientra nell'ambito della giurisdizione fiscale, è proponibile innanzi alle Corti tributarie se il debitore eccepisce "l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento"), vale a dire l'intimazione di pagamento o avviso di mora che dir si voglia, che ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del dpr 602/1973 va notificato all'interessato decorso un anno dalla notifica della cartella.

Del resto, gli Ermellini hanno precisato che l'attribuzione della giurisdizione non può dipendere dal raggiungimento o meno della prova che la cartella sia stata effettivamente notificata, poiché si tratta di una questione di merito sulla quale proprio il giudice è tenuto a pronunciarsi.

Stando al tenore letterale della norma che disciplina la materia, in tema di azioni esecutive la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'articolo 57 del dpr 602/1973, richiamato nella sentenza n. 13913, prevede espressamente che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, nonché le opposizioni di cui all'articolo 617 dello stesso codice di rito relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.

Per la Suprema Corte, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente ritiene viziato per mancata notifica della cartella di pagamento o di altro provvedimento presupposto, si risolve nell'impugnazione del primo atto con il quale viene manifestata l'intenzione di procedere alla riscossione coattiva di un credito tributario.

Pertanto, l'opposizione è ammissibile innanzi al giudice fiscale. E non importa che il pignoramento non sia contemplato tra gli atti impugnabili innanzi alle Corti tributarie, ai sensi del citato articolo 19, poiché è pacifico che l'elencazione contenuta nella suddetta disposizione processuale è meramente esemplificativa.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1679 - T.1634

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Azioni di rimborso - *I limiti del giudice tributario*

Riferimenti normativi	Articoli 2 e 19 dlgs 546/1992; art. 2033 del codice civile
Competenza a decidere del giudice tributario	Limitata alle controversie in cui si discute del diritto del contribuente alla restituzione di imposte e tasse
Competenza a decidere del giudice ordinario	Il diritto al rimborso è stato accertato in sede amministrativa o giudiziale
Deroga alla giurisdizione esclusiva tributaria	L'obbligazione fiscale è stata già definita con sentenza passata in giudicato
Azione proponibile in sede civile	Indebito oggettivo

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1679 - T.1634